



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

Oggetto

FALLIMENTO

Composta da:

Dott. Renato	RORDORF	- Presidente -
Dott. Sergio	DI AMATO	- Consigliere -
Dott. Renato	BERNABAI	- Consigliere -
Dott. Rosa Maria	DI VIRGILIO	- Consigliere -
Dott. Carlo	DE CHIARA	- Consigliere rel. -

R.G.N. 18908/07

Cron. **7278**

Rep. **1260**

Ud. 15/01/14

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

CAPITALIA SERVICE J.V. s.r.l., quale mandataria di CAPITALIA s.p.a. per procura a rogito del notaio Antonio Maria Zapparone di Roma in data 16 giugno 2004 rep. 76525, in persona del dott. Tommaso Mangani e del dott. Fausto Biondo, rispettivamente quadro direttivo e dirigente con poteri di firma giusta procura a rogito del notaio Antonio Maria Zapparone in data 2 agosto 2006 rep. n. 81166, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Consolo

87

2014

ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Roma,  
Via Claudio Monteverdi n. 16

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO MIDA FOR INVESTIMENT AND CONSTRUCTION s.r.l.

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 3267/06 della Corte d'appello di Roma depositata il 10 luglio 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2014 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale FIMIANI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel gennaio 2002 la Banca di Roma s.p.a. propose domanda tardiva di ammissione al passivo del fallimento di Mida for Investment and Construction s.r.l. per la somma di € 3.356.088,11 in chirografo. Il Tribunale di Roma dichiarò improcedibile la domanda essendo tardiva la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza davanti al giudice delegato.

La Corte d'appello, adita con gravame di Capitalia Service J.V. s.r.l. quale rappresentante di Capitalia s.p.a., già Banca di Roma s.p.a., ha confermato la sen-



tenza di primo grado osservando che: sul ricorso ai sensi dell'art. 101 legge fallim. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) depositato il 18 gennaio 2002, il giudice delegato aveva fissato l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il 5 aprile 2002; ricorso e decreto erano stati notificati al curatore il 18 febbraio 2002, oltre il termine perentorio all'uopo fissato dal giudice al 4 febbraio; era vero che di quel decreto la banca creditrice aveva avuto legale conoscenza, indispensabile in base a quanto statuito da Corte cost. 120/1986, solo il 7 febbraio 2002 - dopo che il termine in questione era già scaduto - allorché finalmente aveva ottenuto dalla cancelleria le copie che aveva richiesto il 29 gennaio; tuttavia ciò avrebbe imposto alla creditrice di presentare istanza di rimessione in termini, in difetto della quale non era sufficiente, attesa la perentorietà del predetto termine, che il curatore si fosse poi costituito all'udienza fissata del 5 aprile 2002 solo per eccepire la tardività della notifica stessa.

Capitalia Service J.V. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura, cui non ha resistito il fallimento intimato.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 101 e 98 legge fallim. Premesso che la cancelleria aveva ommesso di comunicare alla ricorrente il deposito del decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice delegato, imposto dalle norme invocate come interpretate dalla Corte costituzionale con le sentenze 120/1986 e 1045/1988, e dunque il termine in questione non era neppure iniziato a decorrere, si sostiene che pertanto non poteva essere addossato alla creditrice alcun onere di richiesta di rimessione in termini, non essendosi consumata alcuna scadenza, e che in ogni caso la comparizione all'udienza del curatore, difeso nel merito, aveva sanato ogni irregolarità.

2. - Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, si censura la contraddittorietà dell'assunto secondo cui la creditrice avrebbe dovuto richiedere di essere rimessa in termini pur riconoscendosi che la medesima non era stata posta in condizioni di rispettare il termine assegnatole, il cui decorso non era neppure iniziato, e pur avendo il curatore accettato il contraddittorio nel merito della domanda.

3. - I due motivi vanno esaminati assieme, costituendo, nel complesso, un'unica censura. Che è fondata per le ragioni che seguono.



La decisione impugnata si basa, in definitiva, sull'attribuzione alla banca creditrice dell'onere di una richiesta di rimessione in termini a causa dell'impossibilità - pacificamente ad essa non addebitabile - di rispettare il termine perentorio per la notifica come fissato nel decreto del giudice delegato.

Va però considerato che nella specie le parti erano comparse davanti a quel giudice all'udienza fissata, che si era regolarmente tenuta. Ben avrebbe potuto, pertanto, il medesimo giudice provvedere al differimento dell'udienza per consentire al curatore (comparso esclusivamente per eccepire la tardività della notifica, come si afferma nella sentenza impugnata ed è confermato dalla lettura del verbale di udienza) di beneficiare dell'intero termine a comparire previsto in suo favore dall'originario decreto di convocazione.

L'onere addossato all'attore dalla Corte d'appello non è previsto dalla legge, e se la sua esistenza può essere dedotta da considerazioni logico-sistematiche, si tratta di considerazioni riferibili soltanto al diverso caso in cui un contatto tra parti e giudice non si sia realizzato, dando luogo a una situazione di stallo superabile soltanto con un'atto di iniziativa spettante alla parte attrice. Si vuol dire, in termini più espliciti, che l'esigenza della richiesta, da parte



del creditore, della fissazione di una nuova udienza in data utile per rispettare il termine a comparire del curatore (in ciò risolvendosi, in definitiva, la rimessione in termini cui fa riferimento la Corte d'appello) si pone soltanto nell'ipotesi in cui occorra sollecitare il giudice, non altrimenti investito in concreto della questione, ad emettere tale provvedimento indispensabile per superare la stasi in cui versò il processo; ma quando invece il giudice sia già in grado di provvedere, per essere comunque le parti (o anche la sola parte ricorrente) comparse all'udienza davanti a sé, non v'è ragione che gli impedisca di fissare la nuova udienza - accertata la violazione del termine a comparire del curatore su eccezione dello stesso, come nella specie, o in sua assenza - anche senza richiesta della parte attrice.

E' appena il caso di aggiungere, infine, che nella specie alla prosecuzione del procedimento mediante fissazione di una nuova udienza non era di ostacolo alcuna decadenza scaturente, in ipotesi, dal carattere perentorio - pure sottolineato dalla Corte di merito - del termine violato; e ciò per la decisiva ragione che il decorso del termine per la notifica al curatore stabilito nel decreto del giudice delegato non era neppure iniziato, poiché la creditrice aveva avuto legale con-



scenza di quel decreto - come si legge nella stessa sentenza impugnata - soltanto con il rilascio delle relative copie (essendo mancata la comunicazione di cancelleria necessaria in base alla giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Corte d'appello e dalla ricorrente) avvenuto fuori tempo utile.


La Corte d'appello ha dunque errato nel confermare la declaratoria d'improcedibilità della domanda pronunciata dal Tribunale; la sua sentenza va pertanto cassata con rinvio, per un nuovo esame, al giudice indicato in dispositivo, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014.

Il Consigliere estensore

Carlo De Chiara  


Il Presidente

Renato Rordorf  


**Depositato in Cancelleria**

il 3 APR 2014  
IL CANCELLIERE  
Alfonso Izzatieri  
